*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 159° - Numero 64**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 17 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2018.

**Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lazio il giorno 26 febbraio 2018.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 23;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2018 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Considerato che l'andamento dell'evento meteorologico, caratterizzato da precipitazioni nevose, non ha subito l'evoluzione attesa la quale prevedeva condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, il conseguente venire meno dei presupposti per il proseguimento dello stato di mobilitazione di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

*Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

**18A01880**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2018.

**Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercan-

tile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1997, emanato di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 12 maggio 1992 e del 30 dicembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento di talune percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Considerato che, al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2018 relativamente alle minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2018;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga di talune percentuali di compensazione*

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

Art. 2.

*Efficacia*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2018

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2018*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 191*

**18A01833**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2017.

**Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 dicembre 2016, n. 293, con cui la senatrice Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, la lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 15, come sostituita dall'art. 1, comma 954, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera *b)*, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti il decreto ministeriale 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrale e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014, n. 893, recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49», differenziando per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, «ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali …valutano la condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma, 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

Ritenuto, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF n. 893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Ravvisata, altresì, la necessità di rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle università statali aventi sede nella medesima zona geografica;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

| Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e Isole |
|---|---|---|---|
| Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
| Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
| Scientifico-tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
| Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

| Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e Isole |
|---|---|---|---|
| Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

6. Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

7. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2017

*Il Ministro:* FEDELI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2018, reg. n. 1-311*

ALLEGATO *1*

## Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare.

## CORSI DI LAUREA

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
| | L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione |
| | L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche |
| | L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione |
| Scientifico – Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
| | L-17 | Scienze dell'architettura |
| | L-2 | Biotecnologie |
| | L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale |
| | L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive |
| | L-23 | Scienze e tecniche dell'edilizia |
| | L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali |
| | L-26 | Scienze e tecnologie alimentari |
| | L-27 | Scienze e tecnologie chimiche |
| | L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione |
| | L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche |
| | L-30 | Scienze e tecnologie fisiche |
| | L-31 | Scienze e tecnologie informatiche |
| | L-32 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura |
| | L-34 | Scienze geologiche |
| | L-35 | Scienze matematiche |
| | L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali |
| | L-4 | Disegno industriale |
| | L-41 | Statistica |
| | L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali |
| | L-7 | Ingegneria civile e ambientale |
| | L-8 | Ingegneria dell'informazione |
| | L-9 | Ingegneria industriale |
| Umanistico – Sociale | L-1 | Beni culturali |
| | L-10 | Lettere |
| | L-11 | Lingue e culture moderne |

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| | L-12 | Mediazione linguistica |
| | L-14 | Scienze dei servizi giuridici |
| | L-15 | Scienze del turismo |
| | L-16 | Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione |
| | L-18 | Scienze dell'economia e della gestione aziendale |
| | L-19 | Scienze dell'educazione e della formazione |
| | L-20 | Scienze della comunicazione |
| | L-24 | Scienze e tecniche psicologiche |
| | L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda |
| | L-33 | Scienze economiche |
| | L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
| | L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace |
| | L-39 | Servizio sociale |
| | L-40 | Sociologia |
| | L-42 | Storia |
| | L-5 | Filosofia |
| | L-6 | Geografia |
| | DS/1 | Scienze della difesa e della sicurezza |

## CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
| | LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie |
| | LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche |
| | LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione |
| Scientifico – Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
| | LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura |
| | LM-6 | Biologia |
| | LM-7 | Biotecnologie agrarie |
| | LM-8 | Biotecnologie industriali |
| | LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche |

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| | LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali |
| | LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
| | LM-12 | Design |
| | LM-17 | Fisica |
| | LM-18 | Informatica |
| | LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica |
| | LM-21 | Ingegneria biomedica |
| | LM-22 | Ingegneria chimica |
| | LM-23 | Ingegneria civile |
| | LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi |
| | LM-25 | Ingegneria dell'automazione |
| | LM-26 | Ingegneria della sicurezza |
| | LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni |
| | LM-28 | Ingegneria elettrica |
| | LM-29 | Ingegneria elettronica |
| | LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare |
| | LM-31 | Ingegneria gestionale |
| | LM-32 | Ingegneria informatica |
| | LM-33 | Ingegneria meccanica |
| | LM-34 | Ingegneria navale |
| | LM-35 | Ingegneria per l'ambiente e il territorio |
| | LM-40 | Matematica |
| | LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria |
| | LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie |
| | LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale |
| | LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali |
| | LM-54 | Scienze chimiche |
| | LM-58 | Scienze dell'universo |
| | LM-60 | Scienze della natura |
| | LM-61 | Scienze della nutrizione umana |
| | LM-66 | Sicurezza informatica |
| | LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate |
| | LM-68 | Scienze e tecniche dello sport |
| | LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie |
| | LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari |

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| | LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale |
| | LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione |
| | LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali |
| | LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche |
| | LM-75 | Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio |
| | LM-79 | Scienze geofisiche |
| | LM-82 | Scienze statistiche |
| | LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie |
| | LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali |
| | LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell'informazione |
| Umanistico-Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
| | LM-2 | Archeologia |
| | LM-5 | Archivistica e biblioteconomia |
| | LM-14 | Filologia moderna |
| | LM-15 | Filologia, letterature e storia dell'antichità |
| | LM-16 | Finanza |
| | LM-19 | Informazione e sistemi editoriali |
| | LM-36 | Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia |
| | LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane |
| | LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale |
| | LM-39 | Linguistica |
| | LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche |
| | LM-45 | Musicologia e beni musicali |
| | LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici |
| | LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi |
| | LM-51 | Psicologia |
| | LM-52 | Relazioni internazionali |
| | LM-55 | Scienze cognitive |
| | LM-56 | Scienze dell'economia |
| | LM-57 | Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua |
| | LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità |
| | LM-62 | Scienze della politica |
| | LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni |
| | LM-64 | Scienze delle religioni |

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| | LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale |
| | LM-76 | Scienze economiche per l'ambiente e la cultura |
| | LM-77 | Scienze economico-aziendali |
| | LM-78 | Scienze filosofiche |
| | LM-80 | Scienze geografiche |
| | LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo |
| | LM-84 | Scienze storiche |
| | LM-85 | Scienze pedagogiche |
| | LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali |
| | LM-88 | Sociologia e ricerca sociale |
| | LM-89 | Storia dell'arte |
| | LM-90 | Studi europei |
| | LM-92 | Teorie della comunicazione |
| | LM-93 | Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education |
| | LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato |
| | DS/S | Scienze della difesa e della sicurezza |

## CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

| AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
| | LM-41 | Medicina e chirurgia |
| | LM-42 | Medicina veterinaria |
| Scientifico Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
| | LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) |
| | LM-13 | Farmacia e farmacia industriale |
| Umanistico – Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
| | LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |

| ZONA GEOGRAFICA | REGIONE |
|---|---|
| CENTRO | ABRUZZO |
| SUD E ISOLE | BASILICATA |
| SUD E ISOLE | CALABRIA |
| SUD E ISOLE | CAMPANIA |
| NORD | EMILIA ROMAGNA |
| NORD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| CENTRO | LAZIO |
| NORD | LIGURIA |
| NORD | LOMBARDIA |
| CENTRO | MARCHE |
| SUD E ISOLE | MOLISE |
| NORD | PIEMONTE |
| SUD E ISOLE | PUGLIA |
| SUD E ISOLE | SARDEGNA |
| SUD E ISOLE | SICILIA |
| CENTRO | TOSCANA |
| NORD | TRENTINO ALTO ADIGE |
| CENTRO | UMBRIA |
| NORD | VALLE D'AOSTA |
| NORD | VENETO |

**18A01826**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2018.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l'Industria – Area SSOG, in Milano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2013 con il quale al laboratorio Innovhub stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 febbraio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Area SSOG, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2018

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Tocoferoli Tocopherols (5 - 3000 mg/kg) | MI-SSOG 31 Rev. 4 2015 |
| 2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %) | COI/T.20/Doc. n. 23 2006 |
| 2 Gliceril monopalmitato - 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 3,0 %) | Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007 |
| Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) Free fatty acid, cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico) | Reg. CEE 2568/1991 allegato II – Reg. CE 702/2007 + Reg. UE 1227/2016 allegato I |
| Acidi grassi liberi, metodo a freddo (espressi come acido oleico) - Free fatty acid,cold method (as oleic acid) (0,01 - 20,0 % acido oleico) | COI/T.20/Doc. n. 34 2015 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ?K 0,00 - 0,20) | COI/T.20/Doc.No 19/Rev. 3 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III |
| Cere - Waxes (30 - 650 mg/kg) | Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/Rev. 2 2003 + NGD C80 - 2002 |
| Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 - Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42 | Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n.20/Rev.3 2010 |
| Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso >= 0,01 % Acidi trans octadecenoici >= 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici >= 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici >= 0,01 - 2 %) | Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV |
| Indice di perossidi - Peroxide value (0,1 - 30 meq O2/kg) | Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III |
| Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia - Fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso >= 0,01 % Acidi trans octadecenoici >= 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici >= 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici >= 0,01 - 2 %) | Final Draft COI/T.20/Doc. No 33 Februray 2015 |
| Numero di perossidi Peroxide value (0,1 - 30 meq O2/kg) | COI/T.20/Doc. n. 35 2016 |
| Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) - Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) (ogni singolo Sterolo >= 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg) | COI/T.20/Doc. n. 30/Rev. 1 2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II |
| Biofenoli mediante HPLC Biophenols (HPLC method) (30- 800 mg/kg) (30- 800 mg/kg) | NGD C 89 - 2010, COI/T.20/Doc. n. 29/rev.0 2009 |
| Valutazione organolettica - Organoleptic assessment | COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V + Reg. UE 1227/2016 allegato II |

**18A01832**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018.

**Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 83-*bis*, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99 integra il precitato comma 17, dell'art. 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo recato dalla medesima disposizione;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che all'art. 18, che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti;

Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze dalle fonti di approvvigionamento;

Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la necessità di predisporre i provvedimenti di propria competenza con la specifica delle impossibilità tecniche previste nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Ritenuto di evitare difformità interpretative tra i due testi di legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi;

Ritenuto che le impossibilità tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilità economiche dell'investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilità previste dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell'art. 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali*

1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'art. 83-*bis*, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:

*a)* accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;

*c)* distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri.

2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDA

**18A01828**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.a., per l'esercizio della Raffineria, in Busalla.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000048 del 22 febbraio 2018, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-1001 del 28 dicembre 2010 rilasciata alla società IPLOM S.p.A. - identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in via Carlo Navone n. 3/b, 16012 Busalla (Genova), per l'esercizio della Raffineria ubicata nel Comune di Busalla (Genova), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**18A01857**

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio del Complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud, in Priolo Gargallo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000067 del 1° marzo 2018, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-580 del 31 ottobre 2011, come aggiornata dal decreto ministeriale n. 205 del 7 ottobre 2015, dal decreto ministeriale n. 300 del 23 dicembre 2015, e da ultimo dal decreto ministeriale n. 410 del 30 dicembre 2016, per l'esercizio del Complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud sito nel comune di Priolo Gargallo (Siracusa), identificata dal codice fiscale 01629050897, con sede legale in ex S.S. 114, km 146 – 96010 Priolo Gargallo (Siracusa), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**18A01858**

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.a., in Presenzano.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000073 del 7 marzo 2018, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale prot. n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, identificata dal codice fiscale 06722600019, con sede legale in via Foro Bonaparte - 20121 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.A. sita nel comune di Presenzano (Caserta), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**18A01859**

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.a., per l'esercizio della raffineria, in Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000074 del 7 marzo 2018, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto exDSA-DEC-2009-01803 del 26 novembre 2009, come aggiornata dal decreto n. DVA-DEC-2010-1014 del 31 dicembre 2010, dal decreto ministeriale n. 319 del 30 dicembre 2015 e dal decreto ministeriale n. 349 del 5 dicembre, rilasciata alla società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Pavia).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**18A01860**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fosso canale nel comune di Fermo

Con decreto n. 494, del 21 novembre 2017, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 dicembre 2017, foglio n. 1-4592, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fosso canale nel Comune di Fermo, identificato nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 67, particelle 1098, 1099, 1100.

**18A01861**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «OLI DE L'EMPORDÀ / ACEITE DE L'EMPORDÀ».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 67 del 22 febbraio 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «OLI DE L'EMPORDÀ / ACEITE DE L'EMPORDÀ» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

**18A01830**

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di Calabria» registrata con Reg. (UE) n. 1072/2011 della Commissione del 20 ottobre 2011.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria D.O.P. - Corso Luigi Fera, 79 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Liquirizia di Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI CALABRIA»

Art. 1.

*Denominazione del prodotto*

La Denominazione di Origine Protetta «Liquirizia di Calabria» è riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varietà denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria» DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:

- Radice fresca
  colore giallo paglierino
  sapore dolce aromatico intenso e persistente
  umidità ≤ 52%
  glicirrizzina ≤ 1,40%
- Radice essiccata
  colore dal giallo paglierino al giallo ocra
  sapore dolce e fruttato leggermente astringente
  umidità ≤ 12%
  glicirrizzina ≤ 5% su s.s.
- Estratto di radice:
  colore dal marrone terra bruciata al nero
  sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
  umidità compresa tra il 9% e il 15%
  glicirrizzina ≤ 6 % su s.s

Art. 3.

*Delimitazione area di produzione*

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P. comprende i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea; Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli; Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola; Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico; Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.

Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria; Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga; Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene; Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato; Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti'; Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani; Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.

Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone; Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda; Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli; Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola dell'Alto; Melissa; Cirò; Cirò Marina; Umbriatico; Crucoli.

Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola; Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico; Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea; Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero; Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari; Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne; Capistrano.

Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone; Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco; Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare; Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri; Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola; Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace; Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.

Art. 4.

*Origine del prodotto*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.

La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la fertilità del terreno, poiché è una pianta azotofissatrice. Il liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto è possibile praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose.

Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di coltivazione della liquirizia è possibile lo sfalcio. Sono consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le coltivazioni intercalari, purché non si superino i 20 cm di profondità.

È consentita la raccolta della liquirizia spontanea, che in Calabria è rigogliosa ed è molto diffusa, purché i predetti liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4 tenuto dall'organismo di controllo. L'attività di raccolta non deve superare i 60 cm di profondità e l'agricoltore deve dare comunicazione alla struttura di controllo, almeno 5 giorni prima, dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la superficie e le particelle catastali sulla quale opera.

Non è ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.

Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o lavatrici.

La radice essiccata prima di essere commercializzata come tale deve essere sottoposta al processo di essiccazione. Tale operazione può avvenire in luoghi aperti ventilati e soleggiati, in luoghi chiusi ma ben arieggiati, forni ventilati e appositi essiccatori, evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 60°C che ne modificherebbero le caratteristiche.

Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale definito all'art. 3 al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Tale vincolo trova giustificazione per motivi di ordine igienico-sanitario. In effetti, la radice di liquirizia, al momento della raccolta, ha un elevato contenuto in umidità, in media il 50%. Un substrato così umido favorisce il rapido sviluppo di una flora microbica fungina. Tale situazione è fortemente aggravata nel caso in cui le radici sono trasportate. Infatti, dalle osservazioni effettuate, è emerso che il livello di umidità e di temperatura, in appena due giorni, favorisce la comparsa dei primi miceli fungini e, tra questi, sono stati evidenziati, in larga misura, funghi del genere Aspergillus, Penicillium che nelle condizioni osservate producono metaboliti secondari con attività tossica e noti come «Micotossine». Specifici studi condotti dal Laboratorio Tecnologico Regionale sulla Qualità e Sicurezza degli Alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se non lavorata in tempi brevi, è soggetta a tale contaminazione. L'Aflatossina B1 che l'Ocratossina A sono datate di un'elevata resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature raggiunte nel ciclo di produzione dell'estratto di liquirizia non sono sufficienti a degradarle. Ciò giustifica la necessità di lavorare e trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela ed interesse della salute del consumatore.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

La Calabria è una regione che, per via della sua conformazione ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto a tutte le altre regioni italiane.

Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria è essa stessa considerata una penisola lunga e stretta circondata dal mare per circa 800 Km che, se per certi versi può essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa. Infatti la Calabria è divisa longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane.

La conformazione e l'orografia determinano in Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature medie, escursione termica, umidità, piovosità, precipitazioni, vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo, elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici. Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in termini di caratteristiche compositive, nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria.

Questa particolare tipologia di liquirizia è identificativa della regione Calabria infatti essa era ben nota già nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso «Trattato di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che «… La specie che li fornisce è la Glycyrrhiza Glabra (Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa. Talora la radice officinale è designata con il nome di LIQUIRIZIA DI CALABRIA, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, più chiara fornita dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est dell'Europa.».

Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua «Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «…The preparation of the juice is a widely extended industry along the Mediterranean coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN CALABRIA…».

L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica è confermata in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice plant» (1985).

La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto» complesso frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si è tramandata nel corso dei secoli ed è assurta alla dignità di tradizione della regione Calabria così come riscontrabile nel Dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864, nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica del 1980, in I «Conci» e la produzione del succo di liquerizia in Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria. Conci e liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il 1700 e il 2000.

Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella piana di Sibari, nonché in ampie fasce della zona costiera tirrenica.

Attualmente la pianta della liquirizia è diffusa nelle stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie all'opera di un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di realizzare vere e proprie colture specializzate, traducendo in realtà la famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di cui l'Italia è altamente deficitaria.

Art. 7.

*Organismo di controllo*

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Agroqualità S.P.A. con sede in V.le Cesare Pavese, 305 00144 Roma - email: agroqualita@agroqualita.it; telefono: +.39.06.54228675.

Art. 8.

*Confezionamento ed Etichettatura*

La «Liquirizia di Calabria» DOP è commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere un peso oscillante tra i 5g e i 25kg. Ogni confezione deve comunque essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo.

Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci. È vietato l'utilizzo di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo: protetta, pura, selezionata, scelta e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria», mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta è sui due lati inferio-

ri, a partire da destra verso sinistra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo è di 0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione può essere stampato in tutti i colori.

Il marchio è interamente composto con il lettering Amerigo BT, nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del rombo.

L'acronimo, nello stesso carattere, è compresso e deformato in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel quadrato inscritto nel rombo.

Le applicazioni sono sempre positive e monocromatiche senza resinatura; l'acronimo è sfondato nel colore di stampa prescelto. Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» può essere aggiunta la sua traduzione in altre lingue.

Fonts

«D.O.P.» Amerigo BT 116,5

«LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189

«DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238

«DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554

«ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167

**18A01831**

# UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

### Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Giacomo Michelani, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Michelaucig», il prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0003052 in data 15 dicembre 2017, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/16574 del prefetto della Provincia di Trieste in data 26 novembre 1928 - anno VII, con il quale il cognome del sig. Giovanni Michelaucig, nato il 21 ottobre 1900 a Brazzano-Cormons (Gorizia), era stato ridotto nella forma italiana di «Michelani», con estensione alla moglie Gisella Scarbolo ed al figlio Luciano, nato il 29 marzo 1933, nonno del richiedente.

Per l'effetto, il cognome del sig. Giacomo Michelani, pronipote di Giovanni, nato il 3 gennaio 1996 a Trieste ed ivi residente in Strada Costiera n. 182, è ripristinato nella forma originaria di «Michelaucig».

**18A01827**

### Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Elvira Calzi, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kalc», il prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0003063 in data 18 dicembre 2017, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/3830-29/Div. I del prefetto della Provincia di Trieste in data 1° giugno 1933 - anno XI, con il quale il cognome della sig.ra Caterina ved. Kalc, nata il 23 ottobre 1879 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Calzi», con estensione ai figli tra i quali Emilio, nato il 28 agosto 1913, padre della richiedente.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Elvira Calzi, figlia di Emilio, nata il 27 gennaio 1939 a Fiume (Croazia) e residente a Opicina (Trieste) in Strada per Vienna n. 68, è ripristinato nella forma originaria di «Kalc».

**18A01829**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'errata-corrige concernente l'avviso del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Approvazione del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022.».** (Errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 56 dell'8 marzo 2018).

Nell'errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, dove è scritto: «Il direttore generale della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.: *ORFEI*», leggasi: «Il direttore generale della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.: *ORFEO*».

**18A02022**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-064) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.